



# Regolamento

## Istituto Restauro Roma

### **Articolo 1 (Oggetto):**

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi per l'insegnamento del restauro, equiparati al "Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico (quinquennale)" LMR/02, presso l'Istituto Restauro Roma (da ora in poi IRR).

I criteri e i livelli qualitativi dei corsi dell'IRR, i requisiti organizzativi e di funzionamento dello stesso, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, nonché le caratteristiche del corpo docente, si adeguano a quanto stabilito nei Decreti Ministeriali del 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87 e nel Decreto Interministeriale 2 marzo 2011 che definisce la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

### **Articolo 2 (Ordinamento dei corsi):**

1. L'IRR attiva corsi in Conservazione e Restauro di Beni Culturali, a carattere teorico-metodologico e tecnico-didattico.

I corsi sono a ciclo unico della durata di cinque anni, articolati in 300 crediti formativi corrispondenti ai crediti dell'ordinamento universitario.

2. Il numero degli studenti da ammettere ad ogni anno di corso, previo superamento di esame di ammissione, viene stabilito dal Consiglio didattico sulla base degli spazi e delle risorse disponibili con le modalità di cui al successivo articolo 7. I posti sono distinti secondo i 'Percorsi Formativi Professionalizzanti' (da ora in poi PFP) indicati nell'Allegato B del DM 87/09 del 26 maggio 2009.

3. Obiettivo dei corsi, come previsto dal DM 87/09, allegato C, è quello di fornire conoscenze interdisciplinari storico-critiche e tecnico-scientifiche di

livello avanzato, finalizzate alla conservazione e al restauro dei beni culturali. Al termine dei corsi gli studenti acquisiscono in particolare capacità:

- a) analitiche, finalizzate all'esame e alla valutazione della tecnica e dello stato di conservazione dell'opera;
- b) progettuali, per l'individuazione di metodi, materiali e tecniche per la conservazione e il restauro;
- c) esecutive, attraverso la realizzazione diretta dell'intervento di conservazione e restauro;
- d) di direzione tecnica degli interventi di conservazione, manutenzione e restauro;
- e) di ricerca e sperimentazione nel campo della conservazione e restauro dei beni culturali;
- f) di attività didattica teorica e pratica;
- g) di gestione informatica della documentazione relativa ai beni culturali;
- h) di gestione delle emergenze e della salvaguardia del patrimonio culturale.

4. In esito al superamento dell'esame finale, avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, l'IRR conferisce il titolo accademico, denominato "diploma", equiparato al diploma di laurea magistrale come previsto dall'articolo 29, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dall'art. 1, comma 4 del decreto interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n. 87 e dal decreto interministeriale MIBAC-MIUR 2 marzo 2011 che prevedono la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;

### **Articolo 3 (Finanziamento):**

1. L'Istituto è finanziato con le rette di iscrizione e frequenza degli iscritti al corso quinquennale a ciclo unico in Restauro e conservazione dei beni culturali, dalla quota versata dai candidati per la partecipazione alla selezione preliminare e dai fondi corrisposti da enti privati a qualsiasi titolo.

## **Articolo 4 (Organi dell'IRR):**

1. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare all'Istituto Restauro Roma, una quota pro-capite a titolo di rimborso spese, comprensiva degli oneri relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile per gli studenti, le cui modalità di pagamento e il relativo importo sono determinati con atto del Direttore dell'Istituto.
2. Per ogni anno di corso tutti gli studenti che si iscrivono al corso di studio dell'IRR, sono obbligati al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio determinata ogni anno dalla Regione e come indicato sul sito istituzionale.
3. Sono organi dell'IRR:
  - 3a) il Direttore
  - 3b) due Vicedirettori
  - 3c) il Consiglio Didattico
4. Il Direttore IRR è nominato dal Consiglio Didattico dell'Istituto. L'incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato e non è incompatibile con l'espletamento di altri incarichi. Il Direttore dell'IRR è di diritto membro del Consiglio Scientifico.
5. Il Direttore dell'IRR organizza e coordina il funzionamento generale dell'Istituto, programma e coordina le attività connesse con lo svolgimento dell'esame per l'ammissione degli studenti; è responsabile della formulazione, dell'attuazione e del puntuale svolgimento dei programmi di insegnamento definiti dal Consiglio didattico; convoca il Consiglio didattico esercita le funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; cura l'organizzazione degli esami; decide, su proposta del Consiglio Didattico, in merito all'attività formativa che compete all'Istituto, anche attraverso convenzioni con Università e altri Istituti formativi e culturali nonché in relazione ad ulteriori collaborazioni di carattere formativo.
6. A supporto dell'attività il Direttore d'Istituto incarica due Vicedirettori, selezionati tra il personale docente. L'incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato e non è incompatibile con l'espletamento di altri incarichi.
7. I Vicedirettori, ciascuno per quanto riguarda l'ambito disciplinare di competenza, esaminano i programmi di insegnamento teorico e pratico, predispongono le attività didattiche nei laboratori e nei cantieri, curano le attività

di ricerca connesse con l'offerta formativa, collaborano in eventuali iniziative formative curate dalla Scuola.

8. I Vicedirettori riferiscono al Direttore dell'Istituto. Alcune funzioni del Direttore possono essere da questi delegate ai Vicedirettori.

9. I Vicedirettori sostituiscono il Direttore in caso di assenza o di impedimento o di anticipata cessazione.

10. Il Direttore e i Vicedirettori si avvalgono, di un Ufficio di Segreteria didattica.

### **Articolo 5 (Consiglio didattico):**

1. Il Consiglio didattico è l'organismo didattico e scientifico dell'Istituto.

2. Il Consiglio didattico si riunisce almeno due volte all'anno e, in caso di motivata necessità o urgenza, su richiesta del Direttore della Scuola o di almeno tre dei membri componenti.

3. Il Consiglio didattico formula proposte ed esprime pareri in merito alle discipline d'insegnamento e all'eventuale ammissione ai corsi dei concorrenti idonei.

4. Il consiglio didattico esprime la valutazione sul superamento o meno dell'esame di ammissione ai corsi.

5. Il consiglio didattico decide l'assegnazione delle tesi di diploma e su ciascuna questione particolare presentata dal Direttore della Scuola o da almeno tre dei componenti del Consiglio stesso.

6. Il Consiglio didattico decide in materia disciplinare nei riguardi degli studenti.

7. Il Consiglio Didattico formula proposte ed esprime pareri in merito all'istituzione di sezioni distaccate.

8. Il Consiglio didattico decide a maggioranza. Il Presidente ha potere decisionale in caso di parità di giudizio.

## **Articolo 6 (Incarichi di docenza presso l'IRR):**

1. Gli incarichi di docenza, nel rispetto delle caratteristiche del corpo docente previste dal D.M. 87 del 26 maggio 2009, articolo 3, sono conferiti tramite procedura selettiva per titoli.
2. L'Istituto garantisce, nell'ambito delle finalità e dei compiti, la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica scientifica e di ricerca.

## **Articolo 7 (Modalità di accesso e requisiti per l'iscrizione ai corsi):**

1. All'Istituto si accede mediante un'esame di ammissione le cui date saranno indicate sul sito dell'Istituto entro il 30 aprile di ogni anno.
2. L'ammissione all'Istituto è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - 2a) diploma di Scuola secondaria di secondo grado; è consentita l'iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data d'inizio della prova finale;
  - 2b) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea, purché in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini comunitari;
  - 2c) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante prescelto comporta trattandosi di formazione per la maggior parte di tipo laboratoriale, svolta sia presso i laboratori interni all'Istituto o di altre Istituzioni, sia in tirocini esterni e cantieri di lavoro; Le pratiche per l'ammissione alla selezione preliminare dei cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel paese di residenza del candidato. I requisiti, ad eccezione di quello previsto dalla lettera c), devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.
3. L'Istituto garantisce la partecipazione all'esame di ammissione dei candidati con disabilità, riservandosi di verificare se l'handicap possa essere di impedimento alle attività pratiche svolte nell'ambito del percorso formativo professionalizzante scelto dal candidato. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché

l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. L'Istituto si riserva l'accettazione della persona con handicap, dopo certificato di idoneità preventiva alla mansione, rilasciato dal medico competente dell'Istituto, che valuta la compatibilità dell'handicap con le attività pratiche svolte nell'ambito del Percorso Formativo Professionalizzante scelto dal candidato.

### **Articolo 8 (Prove di ammissione ai corsi):**

1. L'esame di ammissione, può essere unificato per più percorsi formativi professionalizzanti del medesimo istituto, è articolata in tre prove come previsto dal DM 87/2009, allegato A:

1a. un test percettivo visivo

1b. una prova grafica o prova di attitudine manuale

1c. una prova orale

2. Il test percettivo visivo è inteso ad appurare la padronanza del candidato in relazione alla realizzazione di campioni con tecniche manuali di base adeguate ai singoli PFP che saranno dettagliate nei singoli bandi annuali di ammissione.

3. Nella prova grafica i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse culturale, per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato

4. Nella prova orale i candidati devono dimostrare le seguenti conoscenze di base:

4a. gli aspetti fondamentali della storia dell'arte e dell'architettura antica, medievale, moderna e contemporanea, attraverso la lettura delle opere;

4b. i materiali e le tecniche della produzione artistica relative al percorso formativo professionalizzante scelto dal candidato, attraverso la lettura delle opere;

4c. le scienze della natura: chimica, scienze della terra, fisica, biologia;

4d. la lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un breve testo tecnico-scientifico.

5. Nella pubblicazione dell'esame di ammissione ai corsi sono specificate tipologia, modalità e argomenti delle singole prove.

6. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
7. Le prove di cui al comma 1 sono valutate in decimi e si intendono superate qualora il candidato consegua, in ciascuna di esse, un punteggio non inferiore a sei/decimi.
8. Gli esiti delle prove di ammissione sono pubblicate sul sito dell'Istituto per un periodo non inferiore a quindici giorni.
9. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi (n. 5) per l'attivazione di un PFP, l'Istituto si riserva di non attivare il corso stesso.

### **Articolo 9 (Durata svolgimento e frequenza dei corsi):**

1. L'anno accademico è organizzato in due periodi didattici, sono previste tre sessioni d'esame nei periodi in cui non si svolge attività didattica.
2. Le materie di insegnamento, il numero delle ore, nonché i crediti relativi alle singole materie, alle altre attività formative e alla prova finale, i metodi di accertamento, i calendari degli appelli d'esame, l'apertura dell'Anno Accademico, sono determinati nel Manifesto degli studi, approvato annualmente dal Direttore dell'Istituto e pubblicato sul sito dell'IRR, e possono subire variazioni ed integrazioni su proposta del Consiglio didattico, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal DM 87/09 (Allegato C). Il programma prevede lezioni teoriche, esercitazioni nei laboratori scientifici, applicazioni pratiche nei laboratori di restauro e in cantieri esterni anche nel periodo estivo.
- 2bis. Per la determinazione dei CF (Crediti Formativi) dell'Istituto si conviene che l'IRR definisce che 1 CF di attività pratica nei laboratori di restauro equivale a un numero di ore di attività non inferiore a 20 ore e non superiore a 25 ore (teoria + pratica + tirocinio + attività individuale); 1 CF per le lezioni teoriche frontali equivale a 8 ore di insegnamento; 1 CF di eventuali esercitazioni pratiche nei laboratori scientifici equivale a un numero di ore di attività non inferiore a 12 ore e non superiore a 15 ore.
3. Nell'attività didattica di restauro in cantiere il numero degli studenti per docente non può essere superiore a cinque.
4. L'attività didattica è articolata in modo da garantire che almeno il 50% dell'insegnamento complessivo sia riservato all'attività pratica nei laboratori di

restauro e nei cantieri ed il rimanente agli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni nei laboratori scientifici.

5. I manufatti oggetto delle attività didattiche di restauro in laboratorio e in cantiere devono essere costituiti da beni culturali di cui all'articolo del D.Lgs. 42/2004, in misura non inferiore all'80%, e per il resto da manufatti originali di interesse culturale ancorché non vincolati o non vincolabili.

6. La frequenza dei corsi è obbligatoria e le assenze non possono superare il 15% delle ore degli insegnamenti previsti per ogni annualità, pena l'esclusione dal corso.

### **Articolo 10 (Esami):**

1. Per ogni materia di insegnamento teorico e/o pratico il docente sottoporrà i propri studenti ad una verifica del livello di apprendimento. L'esame, a giudizio del docente, potrà essere svolto in forma scritta e/o orale, ovvero mediante test.

2. La valutazione dello studente sarà espressa in trentesimi, con possibilità di lode. Nel caso di insufficienza in un esame (orale o scritto) afferente ad una materia di insegnamento teorico, pari a un voto inferiore a diciotto, lo studente potrà ripetere la prova nelle sessioni di esame successive.

### **Articolo 11 (Esame finale e diploma):**

1. A conclusione di tutti gli esami del corso quinquennale gli studenti dovranno sostenere un esame finale avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, in seguito al quale verrà rilasciato il diploma equiparato alla laurea magistrale in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 87/2009 coerentemente da quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

2. Come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, verrà rilasciato un certificato (Diploma supplement) che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi dell'Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.



3. L'esame finale dei corsi di formazione è organizzato dall'istituzione formativa ed è articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico- laboratoriale ed una di carattere teorico metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. L'argomento delle due prove, strettamente correlate fra loro, deve essere approvato dal Consiglio Didattico.
4. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.
5. Nella sua attività di ricerca e di elaborazione l'allievo viene guidato ed assistito anche da più relatori, sia interni che esterni all'Istituto. Qualora si reputi necessario l'affiancamento di ulteriori esperti, il cui numero e professionalità viene individuato in base agli ambiti disciplinari affrontati nella tesi, questi svolgeranno il ruolo di relatore aggiunto. L'attività di coordinamento dei relatori spetta al relatore coordinatore scelto tra i docenti restauratori in base alla professionalità maggiormente coinvolta dell'argomento di tesi.
6. La Commissione per l'esame finale è composta in base alla normativa vigente. Ai membri spettano i compensi secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 n. 254 recante “Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”.
7. Il giudizio finale è espresso in cento decimi, tenuto conto del voto di ammissione dell'allievo all'esame di diploma. La proposta di lode spetta al Presidente della commissione. Nel caso di argomenti complessi e fortemente connotati in senso interdisciplinare, è ammesso che l'elaborato scritto venga stilato da due o più studenti. In questi casi ogni allievo verrà valutato dalla commissione per le capacità espresse individualmente nella ricerca, nella redazione e nella discussione dell'elaborato.

## **Articolo 12 (Rinuncia, sospensione e ricongiungimento di carriera):**

1. Gli studenti possono fare istanza al Direttore dell'Istituto, per ottenere il riconoscimento di esami sostenuti presso Università, Accademie di Belle Arti, Scuole di Alta Formazione e di Studio, italiane ed estere. Le domande di riconoscimento dovranno essere presentate entro il 31 dicembre del primo anno in corso.
2. L'esame delle istanze compete al Direttore, sentito il Consiglio didattico e il referente didattico delle diverse discipline, che sulla base della documentazione

presentata, valuta discrezionalmente l'eventuale riconoscimento parziale o totale degli esami. Il Direttore decide in merito alla trasformazione dei voti d'esame e/o di diploma precedentemente ottenuti dagli studenti presso Università, Accademie di Belle Arti, e gli altri Istituti Formativi, italiani ed esteri, quando i sistemi di votazione siano difforni da quello vigente.

### **Articolo 13 (Norme transitorie e finali):**

1. Tutto ciò che non risulta contemplato nel presente Regolamento e che attiene all'oggetto dello stesso, è disciplinato, in via transitoria e in attuazione della normativa vigente, dal Consiglio didattico.

ALLEGATI  
DM 87/2009



## Sommario

Allegato A (DM 87/2009) Prove di accesso ai corsi di formazione.....	1
Allegato B (DM 87/2009) Percorsi formativi professionalizzanti .....	2
Allegato B (DM 87/2009) Obiettivi e attività formative .....	3

# Allegato A (DM 87/2009)

## Prove di accesso ai corsi di formazione

[...]

### **1. Test percettivo visivo/percettivo uditivo**

Test inteso ad appurare la capacità percettiva del candidato in relazione ad una serie di gamme cromatiche o (per il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali) sonore.

### **2. Prova grafica o prova di attitudine manuale**

La prova è intesa a valutare:

1. la naturale inclinazione a procedere con metodo, ordine e precisione.
2. l'attitudine a operare una sintesi critica del manufatto proposto (dipinto, oggetto in rilievo o a tutto tondo) per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
3. l'attitudine manuale del candidato.

### **3. Prova orale**

La prova dovrà soprattutto dimostrare la conoscenza diretta delle opere e la capacità di mettere in relazione i dati storico artistici e quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica) e della lingua inglese.

# Allegato B (DM 87/2009)

## Percorsi formativi professionalizzanti

<b>PFP 1</b>	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
<b>PFP 2</b>	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
<b>PFP 3</b>	Materiali e manufatti tessili e pelle
<b>PFP 4</b>	Materiali e manufatti ceramici, vitrei e organici Materiali e Manufatti in metallo e leghe
<b>PFP 5</b>	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei e pergamenacei Materiale fotografico, cinematografico e digitale
<b>PFP 6</b>	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

# Allegato C (DM 87/2009)

## Obiettivi e attività formative

**Obiettivi formativi qualificanti ed attività formative indispensabili con relativi crediti formativi.**

### **OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI**

I diplomati nei corsi di formazione dei restauratori di beni culturali dovranno acquisire:

1. **le basi storiche, scientifiche e tecniche** necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
2. una **solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;**
3. **un elevato livello di autonomia** professionale, decisionale ed operativa **in** ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
4. la **capacità di valutare criticamente i** dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce **delle** conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
5. **la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune** azioni nelle **situazioni di catastrofe;**
6. **la capacità di gestire** gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico;

7. la **competenza anche informatica utile alla gestione della** documentazione relativa al bene culturale;
8. la **capacità di collaborare con** le figure **professionali specifiche del settore e di comunicare** con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
9. la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
10. la consapevolezza degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
11. la **padronanza** scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di formazione prevede **300 crediti formativi** complessivi, articolati su **cinque anni** di corso, di cui **almeno 90 crediti formativi da maturare nei laboratori e cantieri di restauro** previsti dagli ordinamenti di studio.

L'accesso al corso è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.

[...]